



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 9187 del 2020, proposto da
2i Rete Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dagli avvocati Ernesto Stajano e Giovanni Caputi, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Ernesto Stajano in
Roma, via Sardegna, 14;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso
dagli avvocati Antonio Andreottola e Andrea Camarda, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luca Leone
in Roma, via Appennini, 46;

Comune di Portici, Comune di Ercolano, Comune di San Giorgio a Cremano, Comune di
Torre Annunziata, Comune di Torre del Greco, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,
rappresentate e difese dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma,
via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 03437/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, nonché dell'Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Vista la “istanza ex art. 84 c.p.a.” del 5 maggio 2021, con la quale parte appellante rappresenta che è venuto meno l'interesse alla decisione e chiede “che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e comunque la sopravvenuta carenza di interesse nell'ambito del presente giudizio ex art. 84 c.p.a.”;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, Cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 6 maggio 2021 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Stajano, Caputi ed Andreottola, in collegamento da remoto, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con il ricorso in appello la 2i Rete Gas s.p.a. ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo per la Campania n. 3437 del 2020 che ne ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, avverso il bando, la *lex specialis* di gara e gli atti correlati inerenti alla procedura evidenziale indetta dal Comune di Napoli per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di Napoli 1 - Città di Napoli e Impianto Costiero;

- il Comune di Napoli, nonché l'Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si sono costituiti in giudizio per resistere all'appello;

- con dichiarazione depositata il 5 maggio 2021 l'appellante ha reso nota la sopraggiunta carenza d'interesse alla decisione a fronte dei successivi provvedimenti adottati dall'amministrazione nell'ambito della procedura di gara, e ha concluso chiedendo “che

venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e comunque la sopravvenuta carenza di interesse nell'ambito del presente giudizio ex art. 84 c.p.a.”;

Ritenuto che:

- alla luce di quanto dichiarato dalla stessa appellante va rilevata la carenza d'interesse all'appello, con conseguente improcedibilità di questo ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), Cod. proc. amm.;
- ricorrono giuste ragioni, date dalla complessità della fattispecie e dalla sua particolarità, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 25 d.-l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere, Estensore

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

L'ESTENSORE

Alberto Urso

IL PRESIDENTE

Francesco Caringella

IL SEGRETARIO